

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1992 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Croazia per registrare la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) L'11 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Slovenia. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 7 aprile 2016.
- (3) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera datata 13 maggio 2016 la Commissione ha invitato la Croazia e la Slovenia ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (4) Le parti non hanno raggiunto alcun accordo. Le informazioni relative alle opportune consultazioni svoltesi fra la Croazia e la Slovenia sono state debitamente trasmesse alla Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto adottare una decisione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.
- (5) La Commissione ha valutato le argomentazioni addotte nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicate relativamente alle consultazioni fra le parti interessate e ha concluso che la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» dovrebbe essere registrata come IGP.
- (6) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'opponente sostiene che la registrazione della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» come indicazione geografica protetta danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione di un prodotto che si trova legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
- (7) Secondo l'opponente, il produttore sloveno Celjske mesnine d.d. produce e commercializza legittimamente un prodotto denominato Slavonski kulen da oltre 25 anni, con una produzione media annua di circa 70 tonnellate. Le vendite dello Slavonski kulen sloveno generano annualmente circa 450 000 EUR e grazie all'elevata qualità del prodotto, la produzione è in aumento. Sono stati forniti elementi di prova che dimostrano che negli ultimi dieci anni lo Slavonski kulen sloveno è stato commercializzato in Slovenia, in altri paesi dell'UE (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Croazia) e in paesi terzi (Serbia, Bosnia ed Erzegovina).
- (8) L'opponente sostiene — e non sono state presentate prove del contrario — che l'uso del nome Slavonski kulen in Slovenia non è mai stato utilizzato per sfruttare la reputazione della denominazione relativa al prodotto croato e che i consumatori non sono mai stati indotti in errore quanto all'origine del prodotto.
- (9) Alla luce di quanto precede, la registrazione come IGP della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» e il conseguente divieto di utilizzare il nome danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione del prodotto utilizzata dal produttore Celjske mesnine. I requisiti per la registrazione della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) non sono stati contestati. Pertanto tale denominazione possiede i requisiti necessari per ottenere la registrazione in quanto IGP

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 375 del 12.11.2015, pag. 9.

